II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2002

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 65 del trattato CECA a carico di Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriere Nord S.p.A, IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A., Leali S.p.A., Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. in liquidazione, Lucchini S.p.A., Siderpotenza S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., Valsabbia Investimenti S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A. e dell'associazione d'imprese Federacciai, Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane.

Caso C.37.956 — Tondo per Cemento armato

[notificate con il numero C(2002) 5807]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2006/894/CE)

Il 17 dicembre 2002 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 65 del trattato CECA. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ([1])*, con la presente comunicazione, la Commissione pubblica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, avendo riguardo all'interesse legittimo delle imprese alla non divulgazione dei loro segreti commerciali. Una versione non riservata del testo integrale della decisione è disponibile nella lingua facente fede e nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito Internet della Direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.*

I. SINTESI DELL'INFRAZIONE

destinatari e natura dell'infrazione

(1) I destinatari della decisione sono: Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriere Nord S.p.A, IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A., Leali S.p.A., Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. in liquidazione, Lucchini S.p.A., Siderpotenza S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., Valsabbia Investimenti S.p.A. , Ferriera Valsabbia S.p.A. e l'associazione d'imprese Federacciai, Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane.

(2) I destinatari hanno preso parte ad una violazione unica, complessa e continuata dell'articolo 65, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio (di seguito il «trattato») avente per oggetto o per effetto la fissazione dei prezzi in funzione della quale è stata anche concordata la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite sul mercato italiano del tondo per cemento armato in barre o in rotoli.

([1]) GU L 1 del 4.01.2003, pag. 1.

Imputazione delle responsabilità

(3) Per quel che riguarda la destinataria Alfa Acciai S.p.A, essa identifica un'impresa alla quale sono imputabili, oltre che i comportamenti della Alfa Acciai S.p.A. anche quelli della Acciaieria Megara S.p.A. (a partire dal 1996) e quelli della Alfa Acciai S.R.L. (prima del 1996) e della Acciaierie di Sicilia S.p.A..

(4) Per quel che riguarda la destinataria Feralpi Siderurgica S.p.A., essa identifica un'impresa alla quale sono imputabili, oltre che i comportamenti della attuale Feralpi Siderurgica S.p.A., anche quelli della Feralpi Siderurgica S.R.L. (dal 1990) e della precedente Feralpi Siderurgica S.p.A..

(5) Per quel che riguarda i destinatari Leali S.p.A. e Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. in liquidazione, essi identificano un'impresa alla quale sono imputabili, oltre che i comportamenti della Leali S.p.A. e della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. in liquidazione, anche quelli della Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. (fino al novembre 1998) alla quale sono succedute. Dopo tale data, Leali S.p.A. è sola responsabile per i comportamenti contestati.

(6) Per quel che riguarda i destinatari Lucchini S.p.A. e Siderpotenza S.p.A., essi identificano un'impresa alla quale sono imputabili, oltre che i comportamenti della Lucchini S. p.A. e della Siderpotenza S.p.A., anche quelli dell'impresa comune Siderpotenza S.p.A. (fino al 1991) e della Lucchini Siderurgica S.p.A.(fino alla fine 1997).

(7) Per quel che riguarda la destinataria Riva S.p.A., essa identifica un'impresa alla quale sono imputabili oltre che i comportamenti della Riva S.p.A., anche quelli della Fire Finanziaria S.p.A., della Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., della Acciaierie e Ferriere di Galtarossa S.p.A. e della Acciaierie del Tanaro S.p.A..

(8) Per quel che riguarda i destinatari Valsabbia Investimenti S. p.A. e Ferriera Valsabbia S.p.A., esse identificano un'impresa alla quale sono imputabili, oltre che i comportamenti della Valsabbia Investimenti S.p.A. e della Ferriera Valsabbia S.p. A., anche quelli della ex Ferriera Valsabbia S.p.A. (fino al 2000) e della ancor precedente Ferriera Valsabbia S.p.A. (fino al 1990).

(9) Per quel che riguarda gli altri destinatari della decisione, si tratta delle stesse imprese e della stessa associazione, nonché delle stesse persone giuridiche con la stessa denominazione sociale, attive nel mercato del tondo per cemento armato dall'inizio dell'infrazione (dal 1993, per quanto riguarda Ferriere Nord S.p.A.).

Durata dell'infrazione

(10) Le imprese hanno preso parte all'infrazione almeno per i periodi che si riportano di seguito:

Alfa Acciai SpA, dal 6 dicembre 1989 al 4 luglio 2000;

Feralpi Siderurgica SpA, dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000.

Ferriere Nord, SpA dal 1 aprile 1993 al 4 luglio 2000;

IRO Industrie Riunite Odolesi SpA, dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000;

Leali SpA e Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA in liquidazione, dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000;

Lucchini SpA/Siderpotenza SpA, dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000;

Riva SpA, dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000;

Ferriera Valsabbia SpA e Valsabbia Investimenti SpA, dal 6 dicembre 1989 al 27 giugno 2000;

Federacciai, Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane dal 6 dicembre 1989 al 24 luglio 1998

Il mercato del tondo per cemento armato

(11) Il tondo per cemento armato è un prodotto lungo laminato a caldo di acciaio in rotoli o barre di 5 mm. o più, con superficie liscia, scagliosa o nervata per armature di calcestruzzo. La forma classica in cui il tondo per cemento armato viene fornito è il tondo per cemento armato in barre dritte (che viene laminato a caldo su un treno a barre). Le barre possono essere di 12, oppure di 6, 14 e, raramente, 18 metri.

(12) Il tondo per cemento armato in rotoli si presenta nella forma di rotolo/matassa, che l'utilizzatore provvede a raddrizzare e tagliare nella lunghezza voluta. Il prezzo del tondo in rotoli che costa, di solito, leggermente di più di quello in barre, ha tendenza comunque ad allinearsi su quello di quest'ultimo.

(13) Tutti i suddetti tipi di tondo per cemento armato sono poi fabbricati in sezione circolare di diametri diversi, a seconda delle necessità di impiego strutturale, dal diametro di 5 a quello di 40 mm. Il tondo per cemento armato in rotoli non supera il diametro di 16 mm.. La dimensione del diametro comporta l'applicazione di un prezzo (il cosiddetto «extra di dimensione») che va ad aggiungersi al prezzo base del tondo per cemento armato.

(14) Il tondo viene principalmente utilizzato nel settore dell'edilizia al fine di rinforzare le costruzioni.

(15) Fra i quindici Stati membri dell'Unione europea la maggior quantità di tondo per cemento armato viene prodotta in Italia. Il fatturato ottenuto nel tondo delle imprese destinatarie della presente decisione, che rappresentavano verso la fine del periodo d'infrazione circa 80 % del mercato italiano, si aggirava nel 2000-2001 intorno ai 900 milioni di Euro.

Funzionamento del cartello

(16) La Federacciai e le altre imprese con essa cooperanti hanno deciso e praticato, almeno dalla fine del 1989, la fissazioni uniforme dei prezzi degli «extra di dimensione» del tondo per cemento armato in Italia. A partire dal mese di aprile 1992, le imprese, con il supporto della Federacciai, hanno esteso le loro decisioni e comportamenti alla fissazione prezzo base del tondo per cemento armato in Italia. Dalla stessa data e fino al mese di settembre 1995, l'intesa si è estesa alla fissazione dei termini di pagamento.

(17) A partire almeno dalla fine del 1994 la Federacciai ha strutturato in modo più sistematico la sua attività organizzativa, sia per quel che riguarda i prezzi che per quel che riguarda le quantità, prodotte e vendute, di tondo per cemento armato.

(18) A partire dal 1995, i partecipanti all'intesa hanno iniziato a concordare la riduzione o il controllo della produzione o delle vendite al fine di ridurre le quantità di tondo immesse sul mercato. Alcune delle imprese produttrici hanno messo in atto un sistema di un controllo reciproco multilaterale più puntuale e sistematico delle quantità prodotte e vendute da ogni singola impresa.

(19) La Commissione non dispone di informazioni sufficienti a dimostrare l'esistenza di un'infrazione alle regole di concorrenza il periodo successivo al 4 luglio 2000. Va precisato che non tutte le imprese hanno necessariamente partecipato a tutti i comportamenti ora descritti e che

alcune di esse vi hanno partecipato per periodi più brevi.

II. AMMENDE

Importo di base

(20) L'infrazione consiste in un'intesa, unica, complessa e continua, avente per oggetto la fissazione dei prezzi e la limitazione o il controllo della produzione o delle vendite, che per loro natura configurano una violazione molto grave dell'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA. Il cartello era esteso all'intero territorio della Repubblica Italiana. E' stato accertato che gli accordi di cartello venivano messi in pratica e che hanno avuto effetti sul mercato, sebbene non sempre gli effetti sperati venivano completamente raggiunti. La Commissione ritiene pertanto che i destinatari abbiano commesso un'infrazione molto grave. La limitazione degli effetti dell'intesa al solo mercato italiano non permette di ridurre la gravità dell'infrazione da molto grave a grave poiché va tenuta in considerazione anche l'importanza della produzione italiana.

(21) Tuttavia, senza pregiudizio del carattere molto grave dell'infrazione, nel fissare l'importo di base dell'ammenda, la Commissione ha tenuto conto delle caratteristiche specifiche di questo caso, relativo ad un mercato nazionale soggetto all'epoca dei fatti alla particolare normativa del trattato CECA ed in cui le imprese destinatarie della decisione hanno rappresentato, nel primo periodo dell'infrazione, una parte limitata del mercato in questione.

(22) Ai sensi dell'art.65, paragrafo 5 del trattato CECA, un'associazione d'imprese non può vedersi infliggere ammende o penalità di mora. Tuttavia, niente nel testo dell'art. 65, n. 1, consente di ritenere che il divieto sancito da tale disposizione non si applichi anche ad un'associazione che ha adottato una decisione tendente a impedire, restringere o falsare il gioco normale della concorrenza. Pertanto, pur non essendole comminata alcuna ammenda per i suddetti comportamenti anticoncorrenziali, Federacciai è destinataria della presente decisione.

Trattamento differenziato

(23) Nella categoria delle infrazioni molto gravi, la scala delle ammende applicabili permette di trattare in modo differenziato le imprese, in modo da tener conto della capacità economica effettiva degli autori dell'infrazione di danneggiare in maniera significativa la concorrenza e in modo da poter fissare l'ammenda ad un livello che ne garantisca un effetto sufficientemente dissuasivo.

(24) La Commissione ritiene che le quote di mercato ottenute dalle destinatarie della presente decisione nell'ultimo anno intero dell'infrazione (il 1999) non sono rappresentative della loro presenza effettiva sul mercato rilevante nel periodo di riferimento. Tra il 1990 ed il 1999 infatti, dette quote di mercato di queste imprese si sono praticamente triplicate. Pertanto, sulla base delle quote di mercato medie del periodo 1990-1999, si possono individuare tre gruppi di imprese per ordine decresente di presenza sul mercato. Nel primo figurano Feralpi e Valsabbia. Nel secondo Lucchini/Siderpotenza, Alfa, Riva e Leali (con una quota media di mercato pari a circa il 70 % di quella delle imprese del primo gruppo). Nel terzo infine si trovano Iro e Ferriere Nord (con una quota media di mercato pari a circa il 35 % di quella delle imprese del primo gruppo).

(25) Per Riva e Lucchini/Siderpotenza, occorre incrementare l'importo base dell'ammenda calcolato in relazione all'importanza relativa del mercato rilevante al fine di tener conto della dimensione e delle risorse globali di detta società. Infatti, il fatturato realizzato in prodotti CECA da queste imprese è di gran lunga superiore (circa 3,5 miliardi di euro per Riva nel 2001 e circa 1,2 miliardi per Lucchini) a quello delle altre imprese coinvolte nella presente pratica. Va inoltre ricordato come si evince dal fascicolo che in molte occasioni i vertici di queste imprese erano direttamente coinvolti nelle infrazioni contestate. Pertanto, al fine di ottenere un sufficiente effetto deterrente, occorre incrementare l'importo base dell'ammenda del 225 % nel caso di Lucchini/Siderpotenza nella misura in cui il suo fatturato in prodotti CECA è di circa tre volte superiore a quello della più grande delle altre imprese e del 375 % nel caso di Riva, il cui fatturato globale in prodotti CECA è circa tre volte superiore a quello di Lucchini/Siderpotenza. Tali moltiplicatori tengono conto della notevole disparità di dimensione e di risorse globali tra queste due imprese e le altre destinatarie della presente decisione.

Durata

(26) L'infrazione è quindi durata più di dieci anni e sei mesi per tutte le imprese ad eccezione di Ferriere Nord S.p.A. per cui la durata dell'infrazione è pari a più di sette anni. Pertanto, l'ammontare base dell'ammmenda viene incrementato del 105 % per tutte le imprese, salvo per Ferriere Nord per cui va incrementato di 70 %.

Circostanze aggravanti

(27) Nel presente caso la Commissione ha rilevato solo una circostanza aggravante nel comportamento recidivo di Ferriere Nord, già destinataria della decisione della Commissione del 2 agosto 1989 in merito alla sua partecipazione ad un'intesa di fissazioni dei prezzi e di limitazione delle vendite nel settore della rete elettrosaldata ([2]).

(28) La Commissione ritiene qunidi necessario infliggere un aumento del 50 % dell'importo base nei confronti di Ferriere Nord.

Circostanze attenuanti

(29) La Commissione non ha rilevato alcuna circostanza attenuante.

([2]) GU L 260 del 6/9/1989, pag. 1

Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996

(30) Nessuna delle imprese destinatarie della presente decisione si qualifica per ottenere una non imposizione, una notevole riduzione o un'importante riduzione dell'ammontare dell'ammenda secondo quanto previsto dai punti B e C della comunicazione sulla clemenza del 1996 ([3]) poiché nessuna delle condizioni ivi previste è stata soddisfatta. Infatti, non hanno né denunciato l'intesa né prima né dopo che la Commissione avesse proceduto ad un accertamento e non hanno fornito alcun elemento determinante o probatorio ai fini della prova dell'esistenza dell'intesa.

(31) Quanto al punto D della comunicazione del 1996, la Commissione riconosce che la Ferriere Nord le ha fornito indicazioni utili che hanno permesso alla Commissione di comprendere meglio il funzionamento dell'intesa. La Commissione ritiene che questo soddisfi il punto D, primo comma della comunicazione che indica che una riduzione dell'importo dell'ammenda è possibile quando, prima dell'invio di una comunicazione degli addebiti, un'impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell'infrazione.

(32) La Commissione ritiene che sia giustificato concedere a Ferriere Nord una riduzione del 20 % dell'importo dell'ammenda.

Decisione

1. Vengono inflitte le seguenti ammende:

—	Feralpi Siderurgica S.p.A.	10,25 milioni di euro
—	Valsabbia Investimenti S.p.A. e Ferriera Valsabbia S.p.A., solidalmente,	10,25 milioni di euro
—	Lucchini S.p.A. e Siderpotenza S.p.A., solidalmente	16,14 milioni di euro
—	Alfa Acciai S.p.A.	7,175 milioni di euro
—	Riva Acciaio S.p.A.	26,9 milioni di euro
—	Leali S.p.A. e Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. in liquidazione, solidalmente	6,093 milioni di euro
—	Leali SpA ([4])	1,082 milioni di euro
—	IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A.,	3,58 milioni di euro
—	Ferriere Nord S.p.A.	3,57 milioni di euro

2. Federacciai e le imprese elencate pongono immediatamente fine all'infrazione, qualora non vi abbiano ancora provveduto. Esse si astengono dal ripetere atti o condotte analoghi all'infrazione accertata nel caso in esame e dall'adottare misure aventi oggetto o effetto equivalente.

([3]) GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3.

([4]) Vanno distinti i comportamenti posti in essere dalla Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A fino alla sua messa in liquidazione e quella relativa ai comportamenti posti in essere dalla Leali S.p.A. a partire dalla sua costituzione: i primi vanno imputati solidarmente alla Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. in liquidazione ed alla Leali S.p. A., i secondi vanno imputati esclusivamente alla Leali S.p.A. Pertanto l'ammontare dell'ammenda è stato suddiviso in due periodi, proporzionalemente al tempo, l'uno intercorso tra l'inizo dell'infrazione e il 25 novembre 1998 e l'altro tra questa data e la fine dell'infrazione. L'importo dell'ammenda relativa al primo periodo va imputato a Leali S.p.A. e Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. in liquidazione, solidalmente, mentre quello relativo al secondo periodo va imputato alla sola Leali SpA.